

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE
TARIFFE PER L'ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica **STRAORDINARIA** di **Prima** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ABATE Luciano	SINDACO	SÌ
2. CERATO Fabio	VICE SINDACO	SÌ
3. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
4. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
5. TUMINELLO Ines	CONSIGLIERE	SÌ
6. STROBBIA Roberto	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
9. OGGERO Tiziana	CONSIGLIERE	SÌ
10. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
11. RITARDO Ivano	CONSIGLIERE	SÌ
12. GRELLA Matteo	CONSIGLIERE	SÌ
13. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 267. Il signor **ABATE Luciano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione C.C. n. 22 del 25/06/2020

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e dalla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/13 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha abrogato:
 - l'art. 1, comma 683-bis, della legge 147/13, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - l'art. 107, comma 4 del D.L. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui all'art. 1, comma 683-bis, della legge 147/13 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "*a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il*

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IREPF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 147/13, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 marzo 2019 ad oggetto: “Tariffa TARI anno 2019. Determinazioni” con cui sono state approvate le tariffe TARI per il 2019;

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge 147/13 il quale dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'art.1, comma 659, lett. da a) a e-bis) della legge 147/13 la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO il del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 25/06/2020, e richiamati in particolare l'art. 3 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 13, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RITENUTO pertanto necessario prevedere, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, un'apposita riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche per il solo anno 2020, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e comprensiva della riduzione stabilita dalla delibera n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RICHIAMATA la nota di chiarimento Ifel del 24 aprile 2020 la quale indica che le riduzioni COVID-19 possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 e s.m.i., e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del cui disposto “*il pagamento deve essere effettuato in numero 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli).*”;

RITENUTO in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe TARI per l'anno 2020, lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento degli avvisi di riscossione (Delibera Arera n.444 del 31 ottobre 2019), stabilire che:

- la trasmissione degli avvisi di riscossione TARI anno 2020 sia effettuata con un unico invio comprendente due rate a titolo di acconto,
- l'acconto così dovuto, sia ripartito in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: 15 SETTEMBRE 2020;
 - seconda rata: 15 DICEMBRE 2020;con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (15 settembre 2020);

VISTO il “Regolamento comunale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 25 maggio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile della TARI e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- **DI APPROVARE** in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 marzo 2019, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- **DI DARE ATTO** che, in forza dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 25/06/2020 verrà applicata per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, un'apposita riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche e comprensiva della riduzione stabilita dalla delibera n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a carico del bilancio dell'ente;
- **DI STABILIRE** che nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe TARI per l'anno 2020, lo

svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento degli avvisi di riscossione (Delibera Arera n.444/19) la trasmissione degli avvisi di riscossione TARI anno 2020, sia effettuata con un unico invio comprendente due rate di pari importo a titolo di acconto con scadenza 15 settembre 2020 e 15 dicembre 2020, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (15 settembre 2020);

- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente, nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. **CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di dare corso all'emissione della relativa bollettazione della TARI.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
(ABATE Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)
